

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARO AG VIA DALLA CHIESA 23

Numero REA: AG - 169477

Codice fiscale: 02232720843

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	chiesto di parlare e ritenendo la discussione esaurita	
	il presidente scioglie la seduta alle ore dieci e	
	minuti trenta.	
	Si chiedono per questo atto tutte le agevolazioni,	
	compresa l'esenzione dal bollo.	
	Si delegano per la firma dei fogli intermedi Arnone	
	Lina Rosaria, Mantione Maria, Rotolo Pietrina	
	Anna.	
	Le spese di questo atto sono a carico della	
	Cooperativa in solido con i singoli soci; ammontano	
	approssimativamente ad E. novecento/00.	
	Ho dato lettura di questo verbale e dello statuto	
	allegato di cui forma parte integrante, alle parti che	
	approvano. Dattiloscritto con nastro indelebile da	
	persona di mia fiducia e parte di mio pugno su quattro	
	facciate e fin qui della quinta.	
	F.to Mantione Maria Rita in Curto, Santina Lunetta	
	Greco, Greco Eleonora Maria in Baldacchino, Pietrina	
	Anna Rotolo in Agrò, Baldacchino Pasqua in Cimino,	
	Tiranno Maria Antonia in Salerno, Arnone Lina Rosaria	
	in Baldacchino; Not. Abbruscato Salvatore	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA "COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	

	E' costituita con <u>sede</u> nel comune di Naro, la Società	
	cooperativa a mutualità prevalente denominata " <u>Cooperativa</u>	
	<u>Sociale La Perla</u> ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze nei modi e nei termini di legge.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha <u>durata</u> fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquantuno (<u>31/12/2051</u>), e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di organizzare un'attività imprenditoriale che	
	persegua, mediante la solidale partecipazione della base di	
	tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini. Tale finalità si	
	esplica attraverso la gestione dei servizi ed attività	
	orientati ai bisogni dei bambini, della prima infanzia e	
	delle persone anziane e di ogni età della vita, delle	
	famiglie, delle comunità, siano esse disagiate o non	
	disagiate socialmente. In relazione a ciò, la Cooperativa	

	potrà realizzare quanto segue:	
	- gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole	
	materne, dopo-scuola, anche collaborando con Enti locali,	
	provinciali e regionali, o equipe di esperti per	
	l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche tradizionali e	
	moderne;	
	- offrire assistenza e orientamento anche domiciliare a	
	bambini, giovani e anziani e comunque a tutti coloro che per	
	ragioni sociali, economiche e sanitarie necessitano di aiuto	
	e supporto, offrendo le assistenze di cui sopra anche in caso	
	di degenza presso ospedali, case di cura, di riposo, di	
	rieducazione e residenze sanitarie;	
	- gestire e collaborare alla gestione di colonie estive,	
	campeggi, pensioni, in esclusivo favore dei soggetti di cui	
	sopra;	
	- realizzare assistenza ai malati terminali;	
	- realizzare assistenza agli ex degenti di istituti	
	psichiatrici o soggetti in trattamento psichiatrico;	
	- gestire servizi di attività di pulizie e di mantenimento	
	dell'igiene;	
	- allestimento di strutture di accoglienza per anziani	
	autosufficienti e non, allestimento di strutture ricettive	
	per portatori di handicap;	
	- realizzare assistenza igienica al personale della scuola	
	dell'obbligo;	

	- realizzare assistenza sociale, sanitaria, medico	
	specialista, infermieristica, psicologica, animativa,	
	educativa riabilitativa, di mantenimento, matoria; attività	
	esercitate ai sensi dell'art.10 della Legge 8/11/91,n.381;	
	- gestire centri di riabilitazione, di mantenimento destinato	
	a persone di tutte le età;	
	- gestire centri ddiurni ed altre strutture che svolgono	
	attività animative, educative desstinate Specificatamente a	
	bambini, anziani, ma anche a soggetti di tutte le età;	
	- gestire mense per soci e per disagiati economicamente;	
	- attività di sensibilizzazione della realtà locale per	
	favorire l'accoglienza delle persone in stato di bisogno,	
	anche di persone extracomunitarie;	
	- realizzare attività di formazione professionale per i soci	
	oparatori e i non soci che siano interessati allo svolgimento	
	di attività nell'ambito dei servizi sociali ed educativi;	
	- gestire e attuare corsi di formazione professionale per il	
	reinserimento degli emarginati e dei portatori di handicap;	
	- organizzare e gestire consultori familiari, segretariati	
	sociali, centri per ginnastica medica e rieducativa e centri	
	socio culturali polivalenti per favorire il dialogo culturale	
	fra i giovani;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	industriale, commerciale, agrario, finanziario, creditizie,	
	mobiliare ed immobiliare atte a raggiungere, sia direttamente	

	che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte	
	le provvidenze ed agevolazioni di legge, potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopraindicate aventi pertinenza per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale;	
	- concorrere ad appalti pubblici, assumere interessenze,	
	partecipazioni anche azionarie, in Enti, Associazioni e	
	Società, anche all'estero, aventi scopi affini od analoghi;	
	- richiedere anticipazioni infruttifere sia in conto capitale	
	e sia dietro pagamento di interessi, qualora se ne	
	verificasse la necessità per esigenze societarie ai soci e ad	
	altri;	
	- richiedere ed usufruire di contributi statali e di enti	
	locali, di enti pubblici e privati, nonché finanziamenti	
	agevolati previsti dalle leggi vigenti;	
	- acquistare attrezzature e idonei automezzi per il trasporto	
	dei bambini e degli anziani e dei malati in genere.	
	- La Cooperativa potrà svolgere la propria attività oltre che	
	nell'ambito locale, anche nell'ambito provinciale, regionale	
	e nazionale e potrà avvalersi per il raggiungimento dei suoi	
	scopi dei moderni mezzi di comunicazione e di divulgazione	
	promuovendo attività a carattere editoriale sociale,	
	sanitario culturale ,artistico e sportivo. Su delibera del	
	Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni	
	nazionali di categoria e alle relative associazioni	

	provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	La Cooperativa, tra l'altro potrà:	
	- A) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché	
	promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992	
	n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	- B) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese e, specie se svolgono attività analoghe e	
	comune accessorie all'attività sociale;	
	- C) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili, e fidejussori diretti a consolidare,	
	e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito' c~edito;	
	- D) di concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- E) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e	
	sociali (previdenziali - assicurativi) e in tutti quei	
	rapporti che essi possano avere in relazione all'attività che	
	svolgono con enti pubblici e privati;	
	-F) organizzare corsi di formazione, consentire	

	l'aggiornamento professionale dei soci e non.	
	- In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e	
	società e l'attività finanziaria in genere potranno essere	
	esercitate in via non prevalente rispetto alle attività	
	ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed	
	in particolare di quelle di cui alla L.197/9 per quanto	
	attiene l'intervento dei mediatori abilitati.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Numero, requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Salvo diversa autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, non possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa. Il numero	
	d'iscrizione nel registro dei soci determina di norma	
	l'ordine di precedenza per la scelta dell'assegnazione dei	
	singoli alloggi, tuttavia la cooperativa può determinare	
	criteri di precedenza diversi con apposito regolamento.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la dichiarazione, in rapporto al programma, di essere in	
	possesso dei necessari requisiti per ottenere l'assegnazione	
	di un alloggio o di immobili ad uso diverso da quello	
	abitativo;	
	c) la composizione del nucleo familiare;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	

	libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta	
	(60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora	
	la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Art. 8 - Perdita della qualità di socio	

	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	Art. 9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste dagli artt. 35 e	
	seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene	
	sostituito da altro socio non prenotatario seguendo l'ordine	
	di iscrizione nel registro dei soci.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	

	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e dell'oggetto sociale;	
	g) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi, è escluso di diritto il socio che sia dichiarato	
	fallito.	
	Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in	
	materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e seguenti nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione	
	diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17,	

	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, viene ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa. Il pagamento è effettuato entro sei (6) mesi	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 12 - Morte del socio	
	Nel caso di morte la Cooperativa continua il rapporto, a	
	richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere	
	designato entro sei mesi dagli eredi legittimi o testamentari.	
	La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al	
	possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti	
	richiesti per l'adesione alla Cooperativa, e nel caso di	
	prenotazione o assegnazione, al possesso dei requisiti in	
	vigore per l'assegnazione stessa. Nel caso in cui nessuno	
	degli eredi intenda proseguire nel rapporto associativo, gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 11.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
	o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società. In difetto di tale designazione si	
	applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del c.c..	
	Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1	
	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle partecipazioni, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica	

	e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di	
	far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	ART.14 - Prestiti sociali	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale. I prestiti possono essere	
	con restituzione a vista o vincolati per un determinato	
	periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti	
	sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro	
	maggior utilità per la Cooperativa e maggior coerenza con	
	le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso	
	l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di	
	ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.	

	Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone	
	fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da	
	ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti	
	massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni	
	fiscali che li riguardano.	
	La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei	
	soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre	
	mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o	
	collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento	
	e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo	
	vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le	
	condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai	
	sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo	
	1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato	
	interministeriale per il credito ed il risparmio e	
	disciplinati dalle relative istruzioni applicative della	
	Banca d'Italia.	
	I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con	
	modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai	
	soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per	
	il loro rimborso. Le modalità di raccolta e di restituzione	
	dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da	
	un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'Assemblea.	

	Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate	
	ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli	
	Amministratori nel rispetto della legge, così come le	
	condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento	
	sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato	
	dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate	
	ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso	
	Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo	
	analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai	
	prestiti sociali sono affissi presso la sede della	
	Cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun	
	depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a	
	copia del relativo contratto. I prestiti direttamente	
	collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla	
	fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal	
	Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini	
	di realizzazione o di fruizione.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro cinquanta. Le quote	
	complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere	

	superiori ai limiti di legge.	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Cooperativa. Le somme versate alla	
	Cooperativa a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.	
	Art. 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto	
	di recesso ai sensi dell'art.2530 comma 6 C.C..	
	Art. 17 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato	

	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi	
	(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 18 - Ristorni	
	Atteso lo spirito di mutualità che ispira l'attività del	

	sodalizio, le spese necessarie allo svolgimento del programma	
	sociale restano, pro-quota a carico dei soci partecipanti.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del	
	consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione di	
	eventuali ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo	
	apposito regolamento. In particolare il ristorno è ripartito	
	esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della	
	qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito	
	regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso	
	le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali	
	eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva	
	partecipazione ad un programma edilizio in corso. Nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal medesimo	
	regolamento, i contratti di prenotazione (o gli atti di	
	adesione al piano finanziario), concernenti un determinato	
	programma edilizio, possono prevedere che, qualora la	
	cooperativa consegua avanzi di gestione dal programma	
	edilizio stesso, una quota parte di questi possa essere	
	ripartita agli stessi soci a titolo di ristorno.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 - Organi	

	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	- il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 20 - Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle	
	materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.	
	La loro convocazione a cura del dell'organo amministrativo	
	deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o	
	qualsiasi altro mezzo (fax o e-mail) idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, inviata dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli componenti gli organi amministrativi e	
	di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 21 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	procede alla nomina degli Amministratori;	

	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere	
	agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto al quale è	
	conferito il controllo contabile della Cooperativa;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno. L'Assemblea inoltre	
	può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione	
	di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un	
	decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla	
	loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve	
	avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni	
	dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei	
	soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea	
	delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori	
	o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	

	modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti	
	dall'art. 2365 del c.c..	
	Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea,	
	sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con la	
	maggioranza stabilita dal Codice Civile, agli articoli 2368 e	
	2369	
	Art. 23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo	
	alla Cooperativa. Ciascun socio persona fisica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i	
	soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque	
	(5) voti in relazione della partecipazione sottoscritta.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore,	
	sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il	
	Presidente dell'Assemblea. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 26 - Consiglio di amministrazione	
	La Cooperativa è amministrata o da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	

	numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica. Il Consiglio di Amministrazione,	
	nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice presidente.	
	Art. 27 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	dalla legge all'Assemblea. L'Organo Amministrativo può	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del c.c. in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	

	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori o dall'organo di controllo.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze	
	dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la	
	maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	

	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare	
	l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore	
	Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	Al Presidente o all'Amministratore Unico in particolare	
	competono:	
	- la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere	
	autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze;	
	- la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	

	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 32 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art.2543 comma 1 del Codice Civile, o se comunque	
	nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, soci o non soci, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i	
	professori universitari di ruolo, in materie economiche o	
	giuridiche ai sensi dell'Art. 2396 C.C. Il Presidente del	
	Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci	

	restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Articolo 33 - Compiti e funzionamento del Collegio sindacale	
	1. Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del	
	capitale di rischio il Collegio sindacale può esercitare il	
	controllo contabile della Cooperativa previsto dall'articolo	
	2409 bis e seguenti Codice Civile, purchè sia rispettato il	
	Disposto dell'ultimo Comma di tale articolo.	
	3. Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle	
	attribuzione previste dalla legge e da altre disposizioni del	
	presente Statuto:	
	a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed	
	alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal	
	Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi	
	delle stesse disposti dal Presidente;	

	b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;	
	c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei	
	valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli	
	di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle	
	disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla	
	Cooperativa;	
	e richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o	
	dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di	
	vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,	
	indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati	
	ad adottare i provvedimenti di competenza;	
	f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in	
	caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del	
	Consiglio di amministrazione, può altresì previa	
	comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione,	
	convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo	
	incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi	
	sia urgente necessità di provvedere;	
	g. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro	
	trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio	
	per qualsiasi causa;	
	h. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva	
	di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002,	

	n. 220;	
	i. in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429	
	del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il perseguimento dello scopo mutualistico .	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	4. I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea.	
	5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni;	
	delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	6. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	Art. 34 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea	
	dei soci, da un revisore contabile o da una società di	
	revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	Codice Civile. L'Assemblea determina il compenso spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera durata	
	dell'incarico pari a tre esercizi. L'attività di controllo	

	contabile indicata nell'art. 2409 ter del codice civile, è	
	documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito	
	libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato; in	
	tal caso il Collegio Sindacale è costituito dai revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.35 - Clausola conciliativa	
	"Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative	
	a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della Camera di Commercio	
	territorialmente competente con riferimento alla sede della	
	Cooperativa, in vigore alla data in cui la controversia è	
	deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura	
	di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito	
	registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto	
	su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni	
	controversia non risolta tramite conciliazione, entro	
	sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso	

	periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta	
	alla cognizione degli arbitri."	
	Art. 36 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di legge, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 37 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00 (Ai fini della determinazione del valore della	

	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile);	
	tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa	
	dall'Associazione cui aderisce la Cooperativa.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 38 - (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne	
	ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies	
	del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria,	
	la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello Statuto, decide:	
	a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli	
	atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del miglior realizzo.	
	2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della	
	liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del	
	capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati - è	
	devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La Cooperativa non potrà comunque essere sciolta prima che	
	gli eventuali mutui contratti per la realizzazione dei	
	programmi sociali non siano stati prima frazionati ed	
	accollati ai singoli Soci.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 42 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Ho letto alle parti che approvano, questo statuto che forma	
	parte integrante de verbale che precede di cui è allegato A;	
	si compone di 35 facciate oltre la presente. Dattiloscritto	

39 di 39